

C.C. Numero N. 42 del 12.12.2011

OGGETTO: Atti costituenti il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo studio geologico, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 12/2005 - Esame osservazioni – controdeduzioni. APPROVAZIONE DEFINITIVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILAUNDICI addì DODICI del
mese di dicembre alle ore 21,15 nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:	Presenti
MARELLI MARCO NATALE	SI
SPELTA MAURIZIO	SI
BONTEMPI LUIGI	SI
CATTANEO RAFFAELE	SI
GILLERIO GIANFRANCO	SI
GIROTTI CLAUDIO	SI
IAMONI MARCO	SI
RATEGNI GABRIELLA	SI
SANZANI ELENA	SI
BETTOLINI RONALD	SI
LUPI FRANCO	SI
VIGO STEFANO	NO
VIGONI ALBINO	NO

Presenti n.11

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 12.12.2011

OGGETTO: Atti costituenti il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo studio geologico, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 12/2005 - Esame osservazioni – controdeduzioni. APPROVAZIONE DEFINITIVA

Sono presenti in sala l'Arch Carminati Giovanni e l'Arch. Rondena Alessandro estensori del P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 12.07.2011 con la quale è stato adottata ai sensi dell'art.13 della ex Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e s.m.i gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio , la valutazione strategica (VAS), lo studio geologico ed il reticolo idrico comunale;

DATO ATTO

- a) che ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.:
- il piano di governo del Territorio costituita dalla succitata delibera di adozione nonché da tutti gli atti e elaborati allegati, dalla Valutazione strategica (VAS), dallo studio geologico, del parere motivato sulla V.A.S. redatto dall'autorità competente e del reticolo idrico comunale è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 19.07.2011 presso la segreteria comunale;
- b) che la procedura di deposito e pubblicazione del Piano e VAS è stata completata con le seguenti pubblicazioni di avviso:
1. affissione all'albo pretorio comunale dal 19.07.2011 AL 19.09.2011
 2. pubblicazione sul sito del comune di Morimondo dal 19.07.2011 al 19.09.2011
 3. pubblicazione sul quotidiano il GIORNO pagine locali di legnano del 27.07.2011
 4. pubblicazione sul giornale locale "Ordine e Libertà" il n.29 del 22.07.2011
 5. pubblicazione sul BURL serie inserzioni e concorsi n.31 del 03.08.2011

DATO ATTO che dall'avviso di pubblicazione e deposito sopracitati si rileva che il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comm. 4 dell'art.13 della L.R. 12/2005 era stabilito che entro i successivi trenta giorni a decorrere dal 19.08.2011 e sino al 19.09.2011;

FATTO PRESENTE che il Piano di Governo del Territorio completo di tutta la documentazione, della V.A.S. e del parere motivato sulla V.A.S. espresso dall'Autorità competente è stato trasmesso :

- in data 25.07.2011 all'ASL n.1 della Provincia di Milano per la formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell'art.13 comma 6 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
- in data 28.07.2011 alla Provincia di Milano per la verifica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- in data 28.07.2011 al consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per la formulazione delle eventuali osservazione e/o pareri ai sensi dell'art.21 comma 4 della L.R. 30 novembre 1983 , n.86;
- in data 05.08.2011 all'ARPA Dipartimento di Milano per la formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell'art.13 comma 6 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.;

che sono pervenute al protocollo del Comune n.25 osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato entro i termini di cui sopra indicati, numerate progressivamente dalla n.1 alla 25 come da allegato "a" parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che le osservazioni n.8,n.22,n.24,n.25 riguardano rispettivamente i pareri resi dai seguenti enti:

- dall'ASL della Provincia di Milano (parere pervenuto in data 14.09.2011 Prot.n.2443)
- dall'ARPA dipartimento di Milano (parere pervenuto in data 27.09.2011 Prot.n.2625)
- dalla Provincia di Milano (parere pervenuto in data 27.10.2011 prot.n.2931)
- dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (parere pervenuto in data 26.11.2011 prot.n.3204)

DATO ATTO che l'Arch. Carminati Giovanni e lo studio Associato AR.CA Architetti Rondena Alessandro e Cassibba Antonella progettisti incaricati d'intesa con l'amministrazione comunale hanno provveduto a predisporre singolarmente le proposte di controdeduzione a tutte le osservazioni pervenute;

DATO ATTO che prima della messa in votazione per l'approvazione definitiva del P.G.T. occorre procedere all'esame e votazione delle osservazioni pervenute sopra citate;

IL SINDACO sospende il Consiglio comunale ed invita i progettisti ad illustrare le singole osservazioni al P.G.T.

Prende la parola l'Arch. Giovanni Carminati che procede a relazionare le singole osservazioni presentate e relative controdeduzioni predisposte d'intesa con l'amministrazione Comunale elencate e descritte nell'allegato "A";

Nell'ambito della relazione delle **OSSERVAZIONI N.3, N.11, N.23** presentate dai sigg. **Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta** rispettivamente il **10.09.2011 prot.2423**, il **16.09.2011 prot.2486** e il **22.10.2011 prot.n.2885** seguono i seguenti interventi:

Consigliere RONALD BETTOLINI

ANAS è comunque ormai una Società privata come pure è privato l'osservante.

Si dice che l'incrocio è pericoloso, ma ci sono statistiche degli incidenti stradali?

Io non ricordo incidenti gravi avvenuti in questo incrocio; quindi la richiesta generale dell'ANAS di incroci pericolosi perpendicolari alla statale, va valutata nello specifico perché se è veramente pericoloso l'incrocio dovranno essere messi in sicurezza tutti gli incroci e non solo quello di via Roma con la SS 526.L'Anas non deve intervenire a macchia di leopardo.

Dobbiamo valutare se l'incrocio è veramente pericoloso per la viabilità o è semplicemente difficoltoso per i pullman che vi transitano.

In questo caso non è meno difficoltoso di quello di Fallavecchia.

E' da capire se questa richiesta dell'ANAS è riconducibile ad un Regolamento proprio che l'ANAS si è data od è una normativa generale perché se così fosse in quest'ultimo caso deve essere applicata a tutti gli incroci e non solo per via Roma e dovrà essere l'ANAS a mettere in sicurezza la strada.

Architetto CARMINATI Giovanni

L'ANAS è l'ente competente che ha la responsabilità della statale.

Ci sono situazioni e situazioni. Ci sono aree libere come in questo caso, e casi in cui non ci sono aree libere e non c'è spazio per la messa in sicurezza.

Bisogna poi tener presente l'importanza dell'incrocio di cui stiamo parlando. E' l'ingresso del paese e permette di accedere ai parcheggi di Morimondo.

L'ANAS nel dare l'autorizzazione alla recinzione al sig. Maiocchi, ha dato un parere sulla localizzazione della recinzione così come è stato richiesto e non poteva certo imporre lo spostamento della strada.

Teniamo presente che siamo in una fase di pianificazione ed il momento giusto per programmare eventuali modifiche.

Infine il P.G.T. non è un progetto esecutivo, bensì una pianificazione generale e strategica.

Consigliere RONALD BETTOLINI

Abbiamo visto che l'ingresso è previsto nella zona nord del paese.

Arch. Giovanni CARMINATI

Potrebbe esserci, ma in questo caso l'uscita sarebbe sempre da via Roma.

Consigliere Ronald BETTOLINI

Non mi ricordo di incidenti gravi; i dati indicano che non è un incrocio pericoloso.

VICESINDACO SPELTA Maurizio

Faccio presente che l'ANAS non è un privato come il ricorrente, ma ha poteri superiori rispetto al privato ed ha e fa le veci del pubblico.

La pubblica Amministrazione deve attenersi alle prescrizioni dell'ANAS.

Nella pianificazione si evidenzia la volontà della scelta dell'Amministrazione Comunale. l'incrocio in questione per essere messo in sicurezza ha bisogno di spazio.

Nel progetto esecutivo si vedrà quanto spazio c'è bisogno e quanto ne sarà necessario.

Inoltre l'area è già in fascia di rispetto cimiteriale nell'attuale PRG quindi anche adesso non c'è un godimento reale.

Segnalo che anche l'ANAS rilascia autorizzazioni alle recinzioni in modo precario imponendo la rimozione nel caso che avesse bisogno di ampliarsi

Per questo riteniamo che sia corretto che il cittadino venga informato della situazione rimandando tutto ad un progetto esecutivo.

Nell'ambito della relazione della **OSSERVAZIONE N.24** pervenuta **dalla Provincia di Milano in data 27.10.2011 prot.n. 2931** si riporta il seguente intervento:

Consigliere Bontempi Luigi

Siamo Obbligati a sottostare alle prescrizioni della Provincia di Milano e del Parco Ticino?

Architetto Carminati Giovanni

E' obbligatorio richiedere agli enti superiori il parere di conformità al Piano Territoriale Provinciale e del Parco Ticino altrimenti vi è il rischio che il P.G.T. venga impugnato.

Ci sono diverse visioni di salvaguardia del territorio una astratta di chi non conosce il territorio e una concreta di chi lo conosce.

IL SINDACO conclusa la relazione dell'Arch Carminati dichiara riaperto il Consiglio Comunale e pone alla votazione le singole osservazioni e controdeduzioni come di seguito verbalizzato:

OSSERVAZIONE N.1

N°	Prot.n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
1	2441	09.09.2011	G. Bianchi – Magnolia s.r.l.	Richiesta di Inserimento in area industriale

IL SINDACO

Evidenzia che il P.G.T. in oggetto già classifica i mappali 184, 185 (parte) e 186 (parte), del Fg. 6 del catasto comunale, in “Ambito del Tessuto Industriale Consolidato”. Le parti rimanenti dei mappali indicati ed il mappale 187, non compresi nell’ambito citato, risultano escluse in quanto aree esterne al perimetro I.C., perimetro così definito dal P.T.C. del Parco del Ticino. Si richiama inoltre la raccomandazione di cautela ambientale espressa dall’ASL Milano 1, relativamente all’area in oggetto, con particolare riferimento alla confinante area abitativa nel comune di Ozzero. La scelta della pianificazione comunale, in merito alle aree produttive, è stata orientata alla salvaguardia delle zone residenziali, privilegiando l’individuazione nelle aree adiacenti le attività produttive esistenti, collocate lontane dalle zone abitate.

PROPONE DI NON ACCOGLIERE l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

esaminata l’osservazione presentata
sentita la proposta del Sindaco
all’unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **NON ACCOGLIERE** l’osservazione presentata da Bianchi Gianluigi Magnolia s.r.l. prot.n.2441 del 09.09.2011 per le motivazioni precisate in premessa.

OSSERVAZIONE N.2

N°	Prot.n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
2	2422	10.09.2011	Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana	Modifica fascia rispetto Strada Statale n.526

IL SINDACO

Evidenzia di riconfermare la fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 20.1 delle N.T.A. del P.G.T., che ha una profondità di m. 30 dal confine stradale all'interno della quale è vietata ogni edificazione, e propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, prevedendo un nuovo comma al termine dell'attuale art. 20.1, così come di seguito definito:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

Interviene il Vice Sindaco Spelta Maurizio che ritiene che sia più corretto concedere l'utilizzo della capacità edificatoria esclusivamente nel tratto che nel precedente strumento urbanistico P.R.G. era previsto come edificabile e non estesa a tutta la fascia di rispetto così come del resto ha richiesto l'osservante;

IL SINDACO

Sentita l'intervento del vicesindaco **PROPONE di mettere ai voti L'ACCOGLIMENTO PARZIALE** dell'osservazione permettendo l'utilizzo della capacità edificatoria prevista nel precedente strumento urbanistico fermo restando il divieto di edificabilità all'interno dei 30 mt. della fascia di rispetto stradale e pertanto di andare a modificare l'art.20.1 del P.G.T. così come di seguito riportato:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto edificabile prevista nel precedente strumento urbanistico e vincolata al rispetto stradale, nel presente P.G.T., vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione n.2 e pertanto di approvare la modifica all'art.20.1 delle N.T.A. del P.R.G. come sopra riportato per le motivazioni precisate in premessa

OSSERVAZIONE N.3

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
3	2423	10.09.2011	Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta	Rettifica stradale v. Roma

IL SINDACO

Evidenzia che la documentazione richiamata nell'osservazione è relativa al progetto di recinzione del lotto di proprietà degli osservanti e non prevede, né poteva prevedere, la rettifica della viabilità. Le prescrizioni richieste dall'ANAS hanno riguardato solo il progetto di recinzione e, perciò, non riferibili ad un nuovo tracciato viario, che rappresenta un interesse pubblico rilevante.

Si evidenzia che le previsioni di P.G.T. sono, in questo caso, delle misure di salvaguardia del territorio, per permettere, nella successiva fase progettuale esecutiva, la puntuale definizione del tracciato della viabilità.

Pertanto, **PROPONE DI NON ACCOGLIERE** l'osservazione, in quanto la rettifica finale di via Roma riveste un carattere di interesse pubblico, al fine di migliorare la viabilità di accesso all'abitato di Morimondo sia per il traffico privato che per il trasporto pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

Con 9 voti contrari e n.2 favorevoli (consiglieri Bettolini Ronald e Lupi Franco), resi per alzata di mano

DELIBERA

di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione al P.G.T. presentata dai Sigg. Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta il 14.09.2011 Prot.n.2423 per le motivazioni precisate in premessa;

OSSERVAZIONE N.4

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
4	2439	13.09.2011	Mussi Piergiorgio e altri	Modifica fascia rispetto strada statale

IL SINDACO

Evidenza di riconfermare la fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 20.1 delle N.T.A. del P.G.T., che ha una profondità di m. 30 dal confine stradale all'interno della quale è vietata ogni edificazione, e propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, prevedendo un nuovo comma al termine dell'attuale art. 20.1, così come di seguito definito:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

Interviene il Vice Sindaco Spelta Maurizio che ritiene che sia più corretto concedere l'utilizzo della capacità edificatoria esclusivamente nel tratto che nel precedente strumento urbanistico P.R.G. era previsto come edificabile e non estesa a tutta la fascia di rispetto così come del resto ha richiesto l'osservante;

IL SINDACO

Sentita l'intervento del vicesindaco **PROPONE di mettere ai voti L'ACCOGLIMENTO PARZIALE** dell'osservazione permettendo l'utilizzo della capacità edificatoria prevista nel precedente strumento urbanistico fermo restando il divieto di edificabilità all'interno dei 30 mt. della fascia di rispetto stradale e pertanto di andare a modificare l'art.20.1 del P.G.T. così come di seguito riportato:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto edificabile prevista nel precedente strumento urbanistico e vincolata al rispetto stradale, nel presente P.G.T., vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione n.4 e pertanto di approvare la modifica all'art.20.1 delle N.T.A. del P.R.G. come sopra riportato per le motivazioni precisate in premessa

OSSERVAZIONE N.5

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
5	2440	13.09.2011	Cattaneo Ugo e Mario	Rettifica strada ambito A.T.2

Esce il consigliere Cattaneo Raffaele

IL SINDACO

evidenza che il tracciato viario, compreso nell'ambito di trasformazione A.T.2, è da ritenersi indicativo e che l'esatta geometria sarà definita con successivo piano attuativo pertanto **PROPONE DI NON ACCOGLIERE** l'osservazione, in quanto la puntuale definizione del tracciato della nuova strada sarà oggetto del citato piano attuativo di dettaglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l'osservazione al p.g.t. presentata dai Sigg. Cattaneo Ugo e Mario il 13.09.2011 prot.n.2440 per le motivazioni precisate in premessa;
Si dà atto che durante la votazione è assente il consigliere Cattaneo Raffaele

OSSERVAZIONE N.6

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
6	2441	13.09.2011	Gatti Ferruccio e Cavallari Liliana	Modifica fascia rispetto strada statale

Rientra il Consigliere Cattaneo Raffaele

IL SINDACO

Evidenzia di riconfermare la fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 20.1 delle N.T.A. del P.G.T., che ha una profondità di m. 30 dal confine stradale all'interno della quale è vietata ogni edificazione, e propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, prevedendo un nuovo comma al termine dell'attuale art. 20.1, così come di seguito definito:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

Interviene il Vice Sindaco Spelta Maurizio che ritiene che sia più corretto concedere l'utilizzo della capacità edificatoria esclusivamente nel tratto che nel precedente strumento urbanistico P.R.G. era previsto come edificabile e non estesa a tutta la fascia di rispetto così come del resto ha richiesto l'osservante;

IL SINDACO

Sentita l'intervento del vicesindaco **PROPONE di mettere ai voti L'ACCOGLIMENTO PARZIALE** dell'osservazione permettendo l'utilizzo della capacità edificatoria prevista nel precedente strumento urbanistico fermo restando il divieto di edificabilità all'interno dei 30 mt. della fascia di rispetto stradale e pertanto di andare a modificare l'art.20.1 del P.G.T. così come di seguito riportato:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto edificabile prevista nel precedente strumento urbanistico e vincolata al rispetto stradale, nel presente P.G.T., vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione n.6 e pertanto di approvare la modifica all'art.20.1 delle N.T.A. del P.R.G. come sopra riportato per le motivazioni precisate in premessa

OSSERVAZIONE N.7

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
7	2442	13.09.2011	FORNERIS MARCO	Modifica fascia rispetto strada statale

IL SINDACO

Evidenzia di riconfermare la fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 20.1 delle N.T.A. del P.G.T., che ha una profondità di m. 30 dal confine stradale all'interno della quale è vietata ogni edificazione, e propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, prevedendo un nuovo comma al termine dell'attuale art. 20.1, così come di seguito definito:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

Interviene il Vice Sindaco Spelta Maurizio che ritiene che sia più corretto concedere l'utilizzo della capacità edificatoria esclusivamente nel tratto che nel precedente strumento urbanistico P.R.G. era previsto come edificabile e non estesa a tutta la fascia di rispetto così come del resto ha richiesto l'osservante;

IL SINDACO

Sentita l'intervento del vicesindaco **PROPONE di mettere ai voti L'ACCOGLIMENTO PARZIALE** dell'osservazione permettendo l'utilizzo della capacità edificatoria prevista nel precedente strumento urbanistico fermo restando il divieto di edificabilità all'interno dei 30 mt. della fascia di rispetto stradale e pertanto di andare a modificare l'art.20.1 del P.G.T. così come di seguito riportato:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto edificabile prevista nel precedente strumento urbanistico e vincolata al rispetto stradale, nel presente P.G.T., vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione n.7 e pertanto di approvare la modifica all'art.20.1 delle N.T.A. del P.R.G. come sopra riportato per le motivazioni precisate in premessa

OSSERVAZIONE N.8

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
8	2443	13.09.2011	A.S.L. Provincia Milano n.1	Integrazioni alle N.T.A. ed altro

IL SINDACO

PROPONE DI ACCOGLIERE le osservazioni relative all'integrazioni e precisazioni ad alcuni articoli delle N.T.A., in particolare:

- Art. 11 (Distanze) – voce “Distanza tra edifici (De): viene aggiunto al secondo comma dopo “nel rispetto dei requisiti igienico sanitari”, “di cui al vigente Regolamento Locale di Igiene”;
- Art. 14.2 (Attività economiche) – sottoarticolo 14.2.b punto 3) “Depositi a cielo aperto” viene aggiunto dopo “o dell’ARPA”, “e/o dei Vigili del Fuoco”; viene aggiunto alla fine del punto 3): “in ogni caso dovrà essere evitata la dispersione eolica di polveri nell’ambiente circostante ed in particolare su strade ed all’interno di edifici a qualsiasi destinazione d’uso prevista”;
- Art. 16 (Sopralzi): viene aggiunto dopo “nel rispetto della normativa vigente”, “e del Regolamento Locale d’Igiene.”;
- Art. 18 (Sistemazione a verde delle aree scoperte, sviluppo e tutela del verde): viene aggiunto al quinto comma dopo “alberi e arbusti autoctoni del Parco Ticino”, “Dovrà essere prestata attenzione nella scelta delle essenze arboree ed arbustive che dovranno essere impiantate, evitando quelle che producono pollini allergenici”;
- Art. 22 (Fascia di rispetto cimiteriale): vengono rettificati e riformulati il primo e secondo comma, sostituendoli con il seguente comma: “Sono le fasce di rispetto come definite dalle specifiche normative in materia (D.P.R. n.285/90 s.m.i., L.R. n. 22/2003, R.R. n.6/2004 e s.m.i.)”.
- Art. 31 (Ambiti del tessuto urbano consolidato) – voce “destinazioni compatibili ai sensi dell’art.51 della L.R. n.12/05”: alla fine del sottopunto, viene aggiunto “Non è comunque consentito l’insediamento di attività che possono generare molestia o danno per gli occupanti degli edifici residenziali”; relativamente all’insediamento delle attività insalubri viene annullato il comma successivo delle N.T.A., che prevede: “Sono esclusi i laboratori ... D.M. 0509/1994” e sostituito dal seguente: “In particolare non potrà essere consentito l’insediamento di attività classificate insalubri di prima e seconda classe ai sensi della normativa vigente.”;
- Art. 34 (Ambiti del territorio agricolo) – sottoarticolo 34.2. (Aree agricole di valenza produttiva) – settimo comma “Le strutture destinate all’allevamento di animali è ridotta a 50 metri”: la distanza 50 metri è sostituita da 100 metri; al termine del comma, dopo “.... 100 metri.”, viene aggiunto “Gli interventi dovranno comunque attenersi alle indicazioni contenute nel Decreto Direttore Generale 29/12/2005 n. 20109, punto 3.1.-Rapporto fra azienda e suo intorno e punto 3.2-Distanze interne all’azienda agricola.”

Relativamente alle osservazioni, formulate con il parere sanitario del 15/03/2001 prot. n. 21365, si ritiene che ad esse sia stata data risposta con gli atti complessivi del P.G.T., integrati con le modifiche alle N.T.A. sopra riportate e con le seguenti precisazioni:

- Le tavole grafiche vengono integrate con l’individuazione delle aree di salvaguardia (perimetri) delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- All’art. 23 delle N.T.A. (Area di salvaguardia dei pozzi idrici) al termine dell’articolo, dopo le parole “... deliberazioni di Giunta Regionale” viene aggiunto “in particolare la D.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693 ed il relativo allegato 1 – Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto.”;

- Le tavole grafiche vengono integrate con l'individuazione della fascia di rispetto al futuro impianto di depurazione comunale, con ampiezza pari a m. 100, calcolata dalla recinzione;
- All'art. 23 delle N.T.A. (Area di salvaguardia dei pozzi idrici) al termine dell'articolo come sopra modificato, viene aggiunto un nuovo sub-articolo:
“20.1 Fascia di rispetto all'impianto di depurazione comunale
Negli elaborati di piano è riportata una fascia di rispetto all'impianto di depurazione. In detta fascia vige il vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi del punto 1.2 dell'allegato 5 alla Delibera Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 04.02.1977”
- All'art. 4.1 (Ambiti di trasformazione) del Documento di Piano, al termine del 4° comma, viene aggiunto:
“I piani attuativi dovranno procedere ad una puntuale valutazione delle risorse idriche disponibili per i nuovi ambiti, nonché dell'adeguatezza, in termini di estensione, portata, recapito finale, dei collettori fognari esistenti o da realizzare.”
- All'art. 4.1.2 A.T.2 Morimondo – capoluogo, capitolo “Prescrizioni:”, al termine del primo comma dopo le parole “... è la dismissione dell'attività agricola/zootecnica all'interno dell'ambito” viene aggiunto:
“Occorre inoltre preliminarmente all'intervento procedere alla bonifica dell'area.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
 Sentita la proposta del Sindaco
 all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere le osservazioni relative alle integrazioni e precisazioni ad alcuni articoli delle N.T.A. del P.G.T. richieste dall'ASL della Provincia di Milano n.1 così sopra puntualmente riportato;

OSSERVAZIONE N.9

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
9	2473	14.09.2011	Redaelli Simona	Modifica fascia rispetto strada statale

IL SINDACO

Evidenzia di riconfermare la fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 20.1 delle N.T.A. del P.G.T., che ha una profondità di m. 30 dal confine stradale all'interno della quale è vietata ogni edificazione, e propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, prevedendo un nuovo comma al termine dell'attuale art. 20.1, così come di seguito definito:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

Interviene il Vice Sindaco Spelta Maurizio che ritiene che sia più corretto concedere l'utilizzo della capacità edificatoria esclusivamente nel tratto che nel precedente strumento urbanistico P.R.G. era previsto come edificabile e non estesa a tutta la fascia di rispetto così come del resto ha richiesto l'osservante;

IL SINDACO

Sentita l'intervento del vicesindaco **PROPONE di mettere ai voti L'ACCOGLIMENTO PARZIALE** dell'osservazione permettendo l'utilizzo della capacità edificatoria prevista nel precedente strumento urbanistico fermo restando il divieto di edificabilità all'interno dei 30 mt. della fascia di rispetto stradale e pertanto di andare a modificare l'art.20.1 del P.G.T. così come di seguito riportato:

“Ai fini dell'utilizzo, per la capacità edificatoria, della superficie di proprietà rientrante nella fascia di rispetto stradale, si precisa che le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto edificabile prevista nel precedente strumento urbanistico e vincolata al rispetto stradale, nel presente P.G.T., vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione n.2 e pertanto di approvare la modifica all'art.20.1 delle N.T.A. del P.R.G. come sopra riportato per le motivazioni precisate in premessa

OSSERVAZIONE N.10

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
10	2478	15.09.2011	Baldi - M.F. Metal Forming s.r.l.	Modifica indice Uf

IL SINDACO

PROPONE DI ACCOGLIERE l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice If = 0,50 mq/mq, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:
“Uf = 0,6 mq/mq”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal sig. Baldi Carlo Alberto legale Rappresentante della M.F. Metalforming s.r.l. in data 15.09.2011 Prot.n.2478;

OSSERVAZIONE N.11

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
11	2486	16.09.2011	Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana	Rettifica stradale v. Roma

IL SINDACO

Evidenzia che la documentazione richiamata nell'osservazione è relativa al progetto di recinzione del lotto di proprietà degli osservanti e non prevede, né poteva prevedere, la rettifica della viabilità.

Le prescrizioni richieste dall'ANAS hanno riguardato solo il progetto di recinzione e, perciò, non riferibili ad un nuovo tracciato viario, che rappresenta un interesse pubblico rilevante.

Si evidenzia che le previsioni di P.G.T. sono, in questo caso, delle misure di salvaguardia del territorio, per permettere, nella successiva fase progettuale esecutiva, la puntuale definizione del tracciato della viabilità.

Pertanto, **PROPONE DI NON ACCOGLIERE** l'osservazione, in quanto la rettifica finale di via Roma riveste un carattere di interesse pubblico, al fine di migliorare la viabilità di accesso all'abitato di Morimondo sia per il traffico privato che per il trasporto pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

a maggioranza con 9 voti contrari, n.2 favorevoli (consiglieri Bettolini Ronald e Lupi Franco), resi per alzata di mano

DELIBERA

di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione al P.G.T. presentata dai Sigg. Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta il 16.09.2011 Prot.n.2486 per le motivazioni precisate in premessa;

OSSERVAZIONE N.12

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
12	2489	16.09.2011	Zappa - Siderinox s.p.a.	Modifica indice U_f (I_f)

IL SINDACO

PROPONE DI ACCOGLIERE l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice $I_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:

" $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal Sig. Zappa Paolo legale Rappresentante della M.F. Metalforming s.r.l. in data 16.09.2011 Prot.n.2489;

OSSERVAZIONE N.13

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
13	2505	17.09.2011	Ramorini Maria	Modifica ambito A.T.2

IL SINDACO

Evidenza che l'osservazione propone di ampliare la superficie dell'ambito di trasformazione e di collocare su aree, parzialmente diverse da quelle previste, sia le destinazioni residenziali sia le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, prevedendo la formazione di un nuovo comparto, denominato A.T.2.C, nonché la richiesta di eliminare la prescrizione della quota di edilizia convenzionata.

che le modifiche proposte all'ambito di trasformazione in oggetto non possono essere accolte, in quanto il nuovo assetto planimetrico richiesto va ad interessare degli ambiti di particolare vulnerabilità sotto il profilo geologico (Vedi "Studio geologico del territorio comunale – tav.8°": classe 3 – "fattibilità con consistenti limitazioni" compresa in zona Z3a - zona di ciglio) e sotto il profilo ambientale, trasformando delle aree naturali in aree urbanizzate, poste nelle immediate vicinanze di un'area di particolare pregio di interesse comunitario (SIC) .

che le superfici così individuate, oltre a superare quantitativamente il limite massimo previsto per il consumo di nuovo suolo, risultano inoltre esterne al nuovo perimetro dell'I.C., perimetro sul quale il Parco del Ticino ha già espresso un positivo accoglimento.

che l'individuazione della quota di SLP, da destinare ad edilizia convenzionata, rientra negli obiettivi sia del Documento di Piano, sia nelle linee di indirizzo del Piano Territoriale Provinciale (PTCP). Tale obbligo è esteso a tutti gli interventi di nuova edificazione, escludendo unicamente gli interventi oggetto di demolizione e di bonifica in quanto gravati da ovvi maggiori costi.

che l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale non presuppongono l'esproprio o l'automatica cessione, in quanto tali attrezzature possono essere realizzate anche da soggetti privati, come precisato nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi, ai sensi della L.R. 12/2005.

PROPONE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE l'osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l'osservazione presentata dalla Sig.ra RAMORINI Maria in data 17.09.2011 Prot.n.2505 per le motivazioni precisate in premessa.

OSSERVAZIONE N.14

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
14	2512	19.09.2011	Veronesi - Vercavi s.r.l. e Versanti Immobiliare	Modifica indice Uf

IL SINDACO

propone di accogliere l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice If = 0,50 mq/mq, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:

“Uf = 0,6 mq/mq”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal sig. Stefano Veronesi procuratore della Soc. VERCAVI S.R.L. s.p.a. in data 19.09.2011 Prot.n.2512;

OSSERVAZIONE N.15

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
15	2513	19.09.2011	Veronesi - Vercavi s.r.l. e Versanti Immobiliare	Modifica indice Uf

IL SINDACO

PROPONE DI ACCOGLIERE l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice If = 0,50 mq/mq, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:
“Uf = 0,6 mq/mq”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal sig. Stefano Veronesi procuratore della Soc. VERCAVI S.R.L. s.p.a. in data 19.09.2011 Prot.n.2513;

OSSERVAZIONE N.16

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
16	2514	19.09.2011	Veronesi - Vercavi s.r.l.	Modifica indice Uf

IL SINDACO

PROPONE DI ACCOGLIERE l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice If = 0,50 mq/mq, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:

"Uf = 0,6 mq/mq".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal sig. Stefano Veronesi procuratore della Soc. VERCAVI S.R.L. s.p.a. in data 19.09.2011 Prot.n.2514;

OSSERVAZIONE N.17

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
17	2516	19.09.2011	Saracchi Angelo e altri	Modifica indice Uf

IL SINDACO

Sentita la relazione dell'Arch. Carminati Giovanni

PROPONE DI ACCOGLIERE l'osservazione per le motivazioni addotte, confermando gli indici esistenti delle N.T.A. del vigente P.R.G., precisando che l'indice $I_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, di cui all'art. 33 (Ambiti del tessuto industriale consolidato) delle N.T.A. del P.G.T., viene sostituito dall'indice:
“ $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ ”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l'osservazione presentata dal sig. SARACCHI Angelo ed in data 19.09.2011
Prot.n.2516;

OSSERVAZIONE N.18

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
18	2517	19.09.2011	Rejna Massimo	Modifica indice Uf ambito A.T.1

IL SINDACO

Ritenute ammissibili le motivazioni addotte, in particolare, al fine di ridurre il consumo di suolo e di rendere omogeneo l'indice di edificabilità con l'adiacente ambito del tessuto industriale consolidato, di cui costituisce un "naturale" ampliamento, **si propone di accogliere** l'osservazione.

Pertanto l'indice $I_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, di cui all'art. 4.1.1 Caselle del Documento di Piano, viene sostituito dall'indice: " $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ ".

Conseguentemente viene corretta la tabella del D.d.P. "Nuova edificazione da recupero di edifici agricoli nei nuclei di antica formazione e ambiti di trasformazione – stima incremento nuovi abitanti", riga "amb. di trasformazione A.T.1" con i seguenti dati: " $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ " e nella colonna SLP mq "20.100".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Udita la relazione tecnica
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE** l'osservazione presentata del Sig. Rejna Massimo in data 19.09.2011 prot.n.2517

OSSERVAZIONE N.19

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
19	2518	19.09.2011	Rejna Giovanni	Modifica indice Uf ambito A.T.1

IL SINDACO

Ritenute ammissibili le motivazioni addotte, in particolare, al fine di ridurre il consumo di suolo e di rendere omogeneo l'indice di edificabilità con l'adiacente ambito del tessuto industriale consolidato, di cui costituisce un "naturale" ampliamento, **PROPONE DI ACCOGLIERE** l'osservazione.

Pertanto l'indice $I_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, di cui all'art. 4.1.1 Caselle del Documento di Piano, viene sostituito dall'indice: " $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ ".

Conseguentemente viene corretta la tabella del D.d.P. "Nuova edificazione da recupero di edifici agricoli nei nuclei di antica formazione e ambiti di trasformazione – stima incremento nuovi abitanti", riga "amb. di trasformazione A.T.1" con i seguenti dati: " $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$ " e nella colonna SLP mq "20.100".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE** l'osservazione presentata del Sig. Rejna Massimo in data 19.09.2011 prot.n.2518

OSSERVAZIONE N.20

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
20	2519	19.09.2011	Basani V. - La Fornace s.r.l.	Definizione e perimetro "Ambiti ...

IL SINDACO

Ritenute ammissibili le motivazioni addotte, considerando che si tratta di una piccola area per interventi edilizi minimi di completamento dell'abitato, collocata in adiacenza alla strada comunale e delle relative urbanizzazioni primarie, **PROPONE DI ACCOGLIERE** l'osservazione, apportando le seguenti modifiche:

- viene modificato il perimetro del "Nucleo di Antica Formazione" e viene modificata la classificazione dell'area, esclusa così da tale perimetro, in "Ambito del Tessuto Residenziale Consolidato" riportando la medesima configurazione e delimitazione rappresentata nelle tavole di azzonamento del P.R.G. vigente;
- per uniformità di definizione dell'ambito, viene sostituita, all'art. 5 e 31 delle N.T.A. del P.G.T., la dizione "Ambito del Tessuto Urbano Consolidato" in "Ambito del Tessuto Residenziale Consolidato"

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE** l'osservazione presentata dalla soc. LA FORNACE in data 19.09.2011
prot.n.2519

OSSERVAZIONE N.21

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
21	2531	19.09.2011	Fondazione IRCCS	Zona resid. Caselle e Fallav.

IL SINDACO

Evidenzia che la D.C.R. 16.11.2010, n. IX/72 “Approvazione del Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi” ha introdotto una fascia di tutela di m. 100 dalle sponde del Naviglio di Bereguardo. Questo fatto ha comportato una sostanziale revisione del perimetro I.C. di Caselle, unitamente alla necessità di prevedere delle aree per lo sviluppo delle attività produttive, in particolare per quelle già insediate. Tale scelta ha comportato l’ampliamento del perimetro I.C. a sud, in aderenza alle aree produttive esistenti, fino al limite della fascia di tutela del Naviglio di Bereguardo, sopra richiamata. Relativamente al perimetro est dell’I.C. di Caselle, a seguito dell’insediamento di una nuova struttura agricola, che ha generato dei vincoli di inedificabilità, si è operata una modifica del perimetro stesso, ampliando a nord il perimetro I.C. ed introducendo nelle N.T.A. delle misure di salvaguardia a protezione dell’ambito I.C. stesso.

In relazione alla modifica della destinazione urbanistica del centro aziendale esistente all’interno dell’abitato di Caselle, si evidenzia che l’area in oggetto è compresa nel “Nucleo di Antica Formazione”. In particolare gli edifici individuati sono classificati in ambito A3 e A4, che consentono già la trasformazione in residenza delle strutture agricole esistenti, come previsto agli articoli 30.3 e 30.4 delle N.T.A. del P.G.T.

Relativamente alla richiesta di comprendere, nell’abitato di Fallavecchia, tutti i terreni di proprietà nell’ambito A.T.3, si evidenzia che le norme del P.T.C.P. di Milano pongono un limite all’estensione delle aree di trasformazione. Il piano ha inteso distribuire, nei tre centri abitati, la possibile estensione delle aree di trasformazione in modo equilibrato e secondo le caratteristiche di ogni centro. La scelta, relativa a Fallavecchia, ha comportato l’individuazione delle aree di trasformazione nelle immediate vicinanze agli insediamenti presenti, considerando inoltre le necessità e servizi necessari.

Per le considerazioni sopra espresse **propone di NON ACCOGLIERE** l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’osservazione presentata
Sentita la proposta del Sindaco
all’unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione presentata dalla Fondazione IRCCS in data 19.09.2011 prot.n.2531 per le motivazioni precisate in premessa.

OSSERVAZIONE N.22

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
22	2625	27.09.2011	ARPA Dipartimento di Milano	Vedi parere 27.09.2011

IL SINDACO

Preso atto del parere sostanzialmente positivo, con particolare riferimento all'accoglimento nei documenti finali del PGT dei contributi ARPA del 21.04.2011. Viene unicamente evidenziato il mancato recepimento dell'osservazione sulla zonizzazione acustica.

A tale riguardo si sottolinea che il Comune di Morimondo ha adottato con Delib. C.C. n. 8 del 28.02.2008 il "Piano di classificazione acustica comunale: adozione. Provvedimenti".

L'ARPA - Dipartimento Provinciale di Milano, con comunicazione Prot. n. 94156 dell'11.06.2008, esprimeva parere favorevole alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Si propone di prendere atto, pertanto, del parere espresso sul PGT, con la precisazione che nelle N.T.A. sono recepite le indicazioni riportate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

Conseguentemente **si propone di ACCOGLIERE** le integrazioni alla documentazione del P.G.T., come sopra evidenziato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'osservazione presentata

Sentita la proposta del Sindaco

all'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di **ACCOGLIERE** l'osservazione contenute nel parere trasmesso dall'A.R.P.A. in data prot.n.2625 del 27.09.2011

OSSERVAZIONE N.23

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
23	2885	22.10.2011	Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta	Rettifica stradale v. Roma (**)

IL SINDACO

Evidenzia che

1. l'osservazione è una integrazione alle osservazioni n.3 e n.11 presentate sempre dai Sigg. Maiocchi Fabio Massimo - Pedrana Nicoletta e non aggiunge elementi significativi alla valutazione delle stesse;
2. è pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione delle osservazioni;

propone pertanto **DI RESPINGERE** l'osservazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco

a maggioranza con 9 voti contrari, n.2 favorevoli (consiglieri Bettolini Ronald e Lupi Franco), resi per alzata di mano

DELIBERA

di **RESPINGERE** l'osservazione al P.G.T. presentata dai Sigg. Maiocchi Fabio Massimo e Pedrana Nicoletta il 22.10.2011 Prot.n.2885 n quanto pervenuta oltre il termine utile per la presentazioni delle osservazioni al P.G.T. citato in premessa;

OSSERVAZIONE N.24

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
24	2931	27.10.2011	Provincia di Milano	Vedi D.G.P. n.370/2011

IL SINDACO

Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture della Provincia di Milano Prot.n.2931;

Ritiene di proporre le seguenti controdeduzioni :

Punto 3.1 Aspetti paesistici – Quadro conoscitivo

- Si accolgono le richieste di integrazioni grafiche, da apportare alla Tav. 1.7.1 - “Vincoli e servitù”, in merito alle fasce di rispetto dei pozzi idrici, alla corretta rappresentazione delle fasce PAI e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua vincolati.
- Si conferma che gli elaborati del Pgt relativi al sistema paesaggistico, con particolare riferimento alle tavv. 1.15.1 e 1.15.2, sono sviluppati conseguentemente all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e ne recepiscono pertanto i disposti di cui al Titolo III dello stesso PPR.
- Si accoglie la richiesta di integrazione del testo di relazione del D.d.P. in merito al tema delle connessioni ecologiche comunali.

Punto 3.2 Quadro strategico

- Si accoglie quanto rilevato in merito al calcolo del consumo di suolo previsto precisando che i dati richiesti sono già precedentemente stati oggetto di trasmissione come documentazione integrativa e pertanto presenti in allegato alla documentazione del PGT in fase di approvazione definitiva. Pertanto la tabella trasmessa integra il D.d.P.
- Si rievvidenzia l’attenzione riposta dal nuovo PGT per l’obbiettivo programmatico della valorizzazione delle connessioni ambientali e si accoglie l’indicazione di impostare una sinergia con il Parco del Ticino al fine di individuare future modalità operative e normative funzionali al perseguimento dell’istanza.

Punto 3.3 Determinazioni del Piano

3.3.1 Ambiti di Trasformazione

- Si accoglie la richiesta di integrazione dell’elaborato 1. Relazione – cap. 4 Documento di Piano - Norme e prescrizioni – 4.1 Ambiti di Trasformazione, con l’introduzione di un riferimento esplicito al “Repertorio B” allegato al PTCP (ove si prescrive la realizzazione di cortine arboree negli ambiti di trasformazione AT1, AT3 e la preservazione della fascia di mitigazione esistente per l’AT2). Pertanto dopo il 4° comma dell’art. 4.1 del D.d.P. viene inserito un nuovo comma con il seguente testo:
“Negli ambiti di trasformazione deve essere prevista idonea dotazione arborea di specie autoctona definite di concerto con il Parco del Ticino, evitando quelle che producono pollini allergenici, lungo tutti i lati degli interventi prospicienti tale aree allo scopo di realizzare fasce di mitigazione acustica e paesistico/ambientale con riferimento a quanto indicato nel “Repertorio B” allegato al PTCP. Per l’ambito AT2, nella zona sud-orientale di tale ambito, deve essere prevista una fascia arborea-arbustiva autoctona di almeno 25 m. Nei parcheggi si deve prevedere almeno un esemplare arboreo autoctono ogni 4 posti macchina. La messa in opera delle opere a verde, di cui al presente comma, deve essere effettuata sin dalle prime fasi di cantiere, garantito da impegno scritto da allegare alla documentazione di progetto.”
- Ambito di Trasformazione AT1
La previsione di sviluppo relativa a tale ambito, oltre che ampiamente motivata in termini di sostenibilità nella documentazione relativa al PGT, è stata oggetto di analisi e approvazione in sede di VAS ed ha trovato positivo riscontro anche presso l’Ente Parco del Ticino.

Si evidenzia a tal proposito anche il positivo accoglimento espresso dal Parco del Ticino delle richieste di modifica dei Perimetri di Iniziativa Comunale, tra i quali il perimetro I.C. di Caselle interessato dalla previsione di sviluppo in oggetto.

Si sottolinea inoltre che la limitata area dell'ambito di trasformazione rientra nel calcolo complessivo del consumo di suolo, determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 84 del P.T.C.P.M.

L'individuazione di un'area per gli ampliamenti delle attività produttive già presenti è stata una risposta ai pressanti inviti degli operatori a rispondere a tale esigenza.

Pertanto, considerando anche le gravi ripercussioni sul piano occupazionale che potrebbero conseguire alla mancata risposta alle forti istanze di sviluppo espresse dalle attività produttive già operanti sul territorio, si ritiene opportuno mantenere, non solo in un quadro strategico la destinazione a produttivo di tale Ambito di Trasformazione, ma confermandola nel Documento di Piano e negli elaborati di P.G.T., accogliendo la richiesta di verifica e/o approvazione, in sede di piano attuativo, anche a livello sovracomunale, prevedendo la specifica convocazione della conferenza di servizi. A tal fine il primo comma dell'art. 4.1.1 A.T.1 Caselle del D.d.P. "In questo ambito il P.G.T. nella tav. 3.2.1" viene integralmente sostituito dalla seguente dizione: "In questo ambito il P.G.T. si attua mediante le norme di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e s.m.i.(SUAP), subordinando gli interventi alla redazione di un Piano Attuativo o P.I.P. – Piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865, approvato mediante conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n.241, esteso a tutto l'ambito a vocazione produttivo-industriale con contestuale inclusione anche di una fascia esterna destinata a verde di mitigazione posta tra il confine ovest dell'ambito stesso e la S.S. 526, come definito nel perimetro indicato nella tav. 3.2.1".

– Ambiti di trasformazione AT2 e AT3

Si ribadisce l'attenzione riposta dal presente P.G.T. alla preservazione dei caratteri di pregio ambientale e naturalistico anche in riferimento alle prescrizioni relative agli Ambiti di Trasformazione sancite nel capitolo 4 del D.d.P. "Norme e Prescrizioni".

Tali Norme prevedono, per l'Ambito di Trasformazione 2, la preservazione dell'esistente fascia di mitigazione sul lato Ovest dell'ambito che costituisce il fronte di affaccio verso le zone poste ad occidente dell'ambito stesso e caratterizzate da maggiore valore paesistico.

Per l'ambito di trasformazione 3 è prescritta la realizzazione di una cortina arborea in corrispondenza del bordo sud orientale dell'ambito come elemento di mitigazione verso la porzione di territorio agricolo confinante.

Per quanto attiene quanto osservato in merito alla zona sud-orientale dell'ambito AT2b si evidenzia che in tale direzione l'ambito è direttamente prospiciente un'ampia area con vincolo di inedificabilità dovuta alla presenza dell'esistente fascia di rispetto cimiteriale.

Risulta pertanto garantita la permeabilità di questa porzione di territorio coerentemente alla presenza di un varco della rete ecologica del Parco del Ticino.

Deve essere inoltre precisato che l'AT2 non è interessato dalla presenza di un orlo di terrazzo (tav2/i del PTCP) in quanto tale elemento naturale risulta essere esterno all'ambito.

Si rimanda a tal proposito alla documentazione relativa allo studio geologico allegato ed in particolare alla Tav. 1a nella quale sono indicati gli orli di terrazzo presenti ai sensi dell'art. 51 delle N.d.A. del P.T.C.P.

3.3.3 Aspetti infrastrutturali

In merito alla previsione di variante alla SS 526, sottolineando l'evidente natura sovracomunale di tale infrastruttura, si accoglie la richiesta di esplicitare nelle NTA un riferimento alla necessità di prevedere le opportune opere di deframmentazione e di riqualificazione ambientale. Pertanto al cap. 20.1 delle N.T.A. viene aggiunto un ultimo comma con la seguente dizione: "La realizzazione della variante alla S.S.526, in modo particolare nel tratto in cui interferisce con il corso d'acqua Fosson Morto, deve prevedere opere di deframmentazione e di riqualificazione ambientale necessarie a rendere compatibile tale previsione viabilistica con il pregio e la delicatezza ecologica dell'ambiente attraversato. Il progetto definitivo dovrà prevedere inoltre sottopassi per la fauna e dissuasori per mantenere la fauna a distanza di sicurezza.".

3.4 Difesa del suolo

Si accolgono le richieste di rettifica delle fasce PAI riportate nella tav.1.7.1 del D.d.P. "vincoli e servitù" e dei riferimenti normativi riportati nella legenda della tavola.

Per quanto attiene lo studio geologico in merito al:

- piano di assetto idrogeologico
- acque superficiali e vincoli di polizia idraulica
- acque sotterranee
- classi di fattibilità
- elementi geomorfologici

si raccolgono tutte le richieste di integrazione documentale, come da dichiarazione dello “Studio associato di geologia applicata CONGEO dr. geol. Roberto Granata e dr. geol. Paolo Granata” del 28.11.2011.

Il Documento di Piano e le N.T.A. del P.G.T. sono integrate dalle “Norme geologiche di Attuazione” e relativi allegati.

4 Valutazione di incidenza ambientale

Si recepisce con soddisfazione la Valutazione di Incidenza Positiva espressa.

In merito alle prescrizioni contestualmente elencate si controdeduce quanto segue:

- A riscontro dei primi due punti in elenco si evidenzia che ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. I relativi interventi e gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere pertanto sottoposti all’attenzione del Parco del Ticino per verificare l’eventuale attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza, in particolar modo per l’ambito A.T.2. (Vedi punto successivo).
- Si accoglie la richiesta di integrazione testuale all’art.39 delle N.T.A. del P.G.T. Pertanto dopo l’inizio di frase “Gli eventuali progetti e strumenti urbanistici attuativi posti all’interno” viene inserito “o in prossimità”;
- In merito a quanto osservato relativamente alla fascia sud-orientale dell’AT2, alla dotazione di alberature nei parcheggi, alle opere di mitigazione si rimanda alle precisazioni precedentemente riportate nelle controdeduzioni al punto 3.3.1 “Ambiti di trasformazione AT2 e AT3”
- Relativamente all’area destinata all’impianto di depurazione, il Piano dei Servizi, al punto 9. Norme e Prescrizioni, viene integrato da un nuovo articolo:
- “Art. 10 – Impianto di depurazione
La previsione dell’impianto di depurazione, così come individuata nelle tavole grafiche di P.G.T. 2.3.4 e 2.4.3, dovrà essere accompagnata da una puntuale e completa realizzazione delle opere di mitigazione concordate con il Parco del Ticino e definite in sede di Valutazione di Incidenza del progetto; in particolare dovrà essere mantenuta una fascia tampone arboreo-arbustiva sufficientemente ampia verso i confini del SIC.
Ogni nuova previsione insediativa dovrà essere subordinata alla realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio del comune e alla verifica della capacità residua dello stesso.”

Conseguentemente **PROPONE DI APPROVARE** le controdeduzioni sopra esposte con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione del P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il parere al P.G.T. pervenuto dalla Provincia di Milano in data 27.10.2011 prot.n.2931
Sentita la proposta del Sindaco con le relative controdeduzioni proposte
all’unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le osservazioni contenute nel parere trasmesso dalla Provincia di Milano in data 27.10.2011 prot.n.2931 controdedotte come sopra puntualmente specificato con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione del P.G.T.

OSSERVAZIONE N.25

N°	Prot. n°	DATA	OSSERVANTE	RICHIESTA
25	3204	26.11.2011	Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino	Vedi parere 20.11.2011

IL SINDACO

Viste le osservazioni contenute nel parere espresso dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino Prot.n.3204 del 26.11.2011

Ritiene di proporre le seguenti controdeduzioni :

6. Osservazioni

Viene richiesto un riscontro in merito al pieno recepimento nel D.d.P. delle considerazioni e indicazioni contenute nel Rapporto ambientale della VAS del Documento di Piano e dello Studio di Incidenza.

Si controdeduce quanto segue:

Sia la VAS che lo Studio di Incidenza, nei relativi processi di formazione, sono stati oggetto di costante verifica e confronto con il Documento di Piano la cui elaborazione è maturata contestualmente ai due strumenti d'indagine in oggetto.

VAS e Studio d'Incidenza evidenziano inoltre in modo esplicito la congruità delle scelte di piano, contenute nel D.d.P., alle problematiche ambientali che costituiscono la specificità dei due studi.

Si ritiene comunque opportuno riportare, nel D.d.P. dopo il punto “4.2 Schede di indirizzo” un nuovo capitolo “5. Aggiornamento e sviluppo da attivare nella fase di attuazione del PGT – VAS” riportando integralmente le note formulate in data 16/06/2011 con il “Parere motivato” espresso dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, precisando, per le aree di trasformazione, quanto segue:

- “le opere a verde”: si veda nuovo comma dell'art. 4.1 del D.d.P., introdotto con la controdeduzione al punto 3.3.1 del parere della Provincia di Milano;
- “fabbisogno idrico e gestione delle acque reflue”: si veda l'integrazione al 4° comma dell'art. 4.1. del D.d.P., introdotta a seguito dell'osservazione n. 7 – ASL;
- “compensazione ambientale”: il punto 9 del “Piano dei Servizi – Norme e prescrizioni” viene integrato da un nuovo comma dell'art.8:

“8.5 Nelle aree per attrezzature e servizi, di proprietà comunale ed esterne agli ambiti di trasformazione, verranno attuati interventi di compensazione ambientale, per riequilibrare la perdita di superficie agricola (consumo di suolo), mediante la piantumazione di aree a verde con essenze erbacee, arbustive ed arboree di tipo autoctono che non producano pollini allergenici.”

- “AT Caselle”: all'art. 4.1.1 A.T.1 Caselle del D.d.P. al punto “Prescrizioni”, dopo il secondo sottopunto, viene inserito un nuovo sottopunto:
 - “Prevedere sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera per le attività produttive, dotare le strutture di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili come pompe di calore, solare fotovoltaico, valutando la possibilità, anche per più insediamenti, di impianti di microcogenerazione o micro-trigenerazione; prevedere impianti per il recupero e l'impiego di acqua piovana ad uso irriguo/lavaggio/antincendio. Dovranno essere previste barriere acustiche e/o interventi di mitigazione nei confronti dei ricettori umani presenti all'intorno del complesso produttivo.”

- “AT2 Morimondo e AT3 Fallaveccia”: all’art. 4.1.2 A.T.2 Morimondo-capoluogo e all’art. 4.1.3 A.T.3 Falaveccia al punto “Prescrizioni” al termine dei sottopunti, viene inserito, per ambedue gli ambiti, un nuovo sottopunto:
 - “Prevedere per i nuovi edifici residenziali il raggiungimento almeno della classe energetica B; dotare l’edificio di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili. Dovrà essere prevista una corretta gestione delle acque meteoriche provvedendo al loro recupero per un successivo uso irriguo e/o lavaggio aree esterne. Dovranno essere previste barriere acustiche a protezione dei nuovi edifici nei casi di vicinanza a sorgenti rumorose (strade).”

Si accoglie l’indicazione di evidenziare maggiormente che il territorio all’esterno delle zone di iniziativa comunale è soggetto alla disciplina prevalente del Piano di Coordinamento del Parco della Valle del Ticino.

Tale precisazione sarà riportata nell’articolato delle norme tecniche di attuazione per le zone specificatamente interessate e così come meglio specificato al successivo punto 6.1 comma 2 per quanto attiene le tavole grafiche.

6.1 Documento di Piano

- Si accoglie la richiesta di evidenziare, negli elaborati progettuali del D.d.P., la coerenza della normativa relativa al Parco del Ticino come sovraordinata, sono pertanto inseriti in detti elaborati i riferimenti alle tavole di Azzonamento del PTC, viene inoltre integrata la legenda delle tavole in oggetto con la seguente dizione :

“Ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. Le aree esterne ai perimetri I.C. sono pertanto disciplinate da tale normativa sovraordinata attraverso le Norme Tecniche di Attuazione e le relative tavole di Azzonamento.”

Per quanto osservato in merito alla presenza della tavola grafica relativa alla Rete ecologica del Parco del Ticino si precisa che tale elaborato è già parte della documentazione del D.d.P.

(TAV. 1.3.4 PREVISIONI SOVRACOMUNALI Parco Regionale della Valle del Ticino – RETE ECOLOGICA)

- Si prende atto della valutazione positiva espressa in merito alle richieste di modifica dei perimetri I.C. contenute nel D.d.P.
Si accoglie l’invito a porre particolare attenzione, in fase di attuazione delle previsioni di trasformazione, alla realizzazione di elementi di mitigazione lungo i perimetri degli Ambiti di Trasformazione ove questi risultano direttamente prospicienti aree agricole o naturali. Precisando che gli ambiti di trasformazione sono perlopiù a stretto contatto con le zone G2 – Zona di pianura irrigua a permanente vocazione agricola – (ambiti AT1 e AT3)
- Si accoglie la richiesta di evidenziare, in fase di pianificazione attuativa, la “necessità di salvaguardare eventuali fasce in cui promuovere corridoi ecologici individuati dal Parco del Ticino nel proprio disegno di Rete Ecologica; in particolare, la disposizione dei nuovi volumi e la previsione localizzativi di aree a verde dovranno essere tali da non determinare la saldatura dell’edificato e la perdita di permeabilità ambientale lungo tale direttrice” e di salvaguardare le connessioni ecologiche ed i varchi come individuati dalla REP (Rete Ecologica del Parco). Pertanto al punto “4.1 Ambiti di trasformazione” del D.d.P. tra il primo e secondo comma viene inserito un nuovo comma:
- “La pianificazione attuativa dovrà salvaguardare eventuali fasce in cui promuovere corridoi ecologici individuati dal Parco del Ticino nel proprio disegno di Rete Ecologica; in particolare, la disposizione dei nuovi volumi e la previsione localizzativi di aree a verde dovranno essere tali da non determinare la saldatura dell’edificato e la perdita di permeabilità ambientale lungo tale direttrice e di salvaguardare le connessioni ecologiche ed i varchi come individuati dalla REP (Rete Ecologica del Parco).”

6.2 Piano delle Regole

- Si accoglie la richiesta di evidenziare, negli elaborati progettuali del Piano delle Regole, la cogenza della normativa relativa al Parco del Ticino come sovraordinata, sono pertanto inseriti in detti elaborati i riferimenti alle tavole di Azzonamento del PTC, viene inoltre integrata la legenda delle tavole in oggetto con la seguente dizione :

“Ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. Le aree esterne ai perimetri I.C. sono pertanto disciplinate da tale normativa sovraordinata attraverso le Norme Tecniche di Attuazione e le relative tavole di Azzonamento.”

6.3 Piano dei Servizi

- A riscontro del primo punto dell’osservazione non si evidenziano aree di previsione per servizi poste entro il perimetro di parco regionale del Parco della valle del Ticino ad esclusione del nuovo impianto di depurazione posto a Nord della frazione di Fallavecchia.

L’impianto di depurazione in oggetto è in fase di prossima realizzazione essendosi positivamente concluso l’intero iter autorizzativo previsto anche in merito alle dirette competenze del Parco del Ticino.

Eventuali progetti di ampliamento di servizi esistenti situati all’esterno dei perimetri I.C. saranno sottoposti all’iter autorizzativo previsto dal Parco della Valle del Ticino.

- Si accoglie la richiesta di evidenziare, negli elaborati progettuali del Piano dei Servizi, la cogenza della normativa relativa al Parco del Ticino come sovraordinata, sono pertanto inseriti in detti elaborati i riferimenti alle tavole di Azzonamento del PTC e i riferimenti ai Perimetri di Iniziativa Comunale, viene inoltre integrata la legenda delle tavole in oggetto con la seguente dizione :

“Ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. Le aree esterne ai perimetri I.C. sono pertanto disciplinate da tale normativa sovraordinata attraverso le Norme Tecniche di Attuazione e le relative tavole di Azzonamento.”

- Si precisa che l’elaborato 2.3.5 (Catalogo dei servizi esistenti) riguarda la lettura dello stato dei servizi esistenti e non contiene previsioni di sviluppo. L’elaborato 2.1 sarà invece integrato con la seguente dizione:

“Ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. Le aree esterne ai perimetri I.C. sono pertanto disciplinate da tale normativa sovraordinata attraverso le Norme Tecniche di Attuazione e le relative tavole di Azzonamento.”

- Si riprecisa che all’esterno dei perimetri I.C. modificati, non sono previsti nuovi servizi.
- Per quanto attiene la rete ecologica comunale, si accoglie l’osservazione precisando che viene integrato il testo di relazione del D.d.P. in merito al tema delle connessioni ecologiche comunali.

6.4 Norme tecniche di attuazione

- L’osservazione viene accolta inserendo nelle NTA del PGT l’art. 39.3 con la seguente dizione:
“Ai sensi del D.G.R. n 7/5983 del 2001 e del D.C.R. n. 7/919 del 2003 tutto il territorio di Morimondo, con la sola esclusione delle aree comprese nei Perimetri di Iniziativa Comunale (aree I.C.) è disciplinato dagli strumenti pianificatori del Parco della Valle del Ticino. Le aree esterne ai perimetri I.C. sono pertanto

disciplinate da tale normativa sovraordinata attraverso le Norme Tecniche di Attuazione e le relative tavole di Azzonamento.”

- In merito agli edifici rurali dismessi si precisa che non sussistono insediamenti rurali completamente in disuso. I singoli edifici non più utilizzati ai fini agricoli sono recuperabili unicamente quelli contemplati all’art. 8.C.6 e 9.G.6. delle NTA del Piano di Coordinamento della Valle del Ticino. Pertanto tale dizione viene riportata nelle schede contenute nell’elaborato 3.2.4
- L’elenco degli elaborati grafici viene aggiornato con l’inserimento della tav. 1.15.3 – Cartografia di confronto degli ambiti agricoli adottati rispetto alle zone omogenee “E”, elaborato trasmesso all’Ufficio del Parco del Ticino, in fase di istruttoria del P.G.T.

Conseguentemente **PROPONE DI APPROVARE** le modifiche indicate e controdedotte sopra evidenziate, con le relative integrazioni alla documentazione del P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il parere al P.G.T. pervenuto dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino in data 26.11.2011 prot.n.3204

Sentita la proposta del Sindaco con le relative controdeduzioni proposte all’unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le osservazioni contenute nel parere trasmesso dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino Prot.n.3204 del 26.11.2011 controdedotte come sopra puntualmente specificato con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione del P.G.T.

PRESO ATTO dell'esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni, così come sopra riportato;

ACQUISITA la memoria consegnata dai consiglieri di minoranza allegata sotto la lettera c)

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.

Con il seguente esito dei voti:

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (consigliere Bettolini Ronald, consigliere Lupi Franco)

Consiglieri Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** dello svolgimento delle procedure per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio di Morimondo e della V.A.S. dello studio geologico;
- 2) **approvare**, in via definitiva ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio, V.A.S., studio geologico adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/09/2011 così come modificato negli elaborati e documentazione costitutiva per effetto dell'accoglimento di quanto appresso specificato :
 - delle controdeduzioni alle osservazioni;
 - dal recepimento delle prescrizioni controdedotte del parere della Provincia di Milano citato;
 - dal recepimento delle prescrizioni controdedotte del parere del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino citato;
 - dal recepimento delle prescrizioni controdedotte del parere dell'ARPA di Milano citato;
 - dal recepimento delle osservazioni controdedotte dell'ASL della Provincia di Milano n.1 citato

a seguito delle separate votazioni sopra riportate, e composto dai seguenti elaborati che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati :

A) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) del P.G.T. composta:

- ☐ Rapporto ambientale

- □Rapporto ambientale -sintesi non tecnica-
- □Studio di Incidenza Ambientale;
- □Piano di Governo del Territorio Documento di Piano;
- □Parere motivato finale in data 08.12.2011 espresso dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13/03/2007, atto n. VIII/0351 e s.m.i., in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.

B) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) depositati, dallo Studio AR.CA - Arch. Rondena Alessandro e Arch. Cassiba Antonella e dallo Studio Arch. Carminati Giovanni:

1 - Documento di piano:

- Fasc. Relazione	Tav. 1.1	Scala //
- Inquadramento Territoriale limiti amministrativi	Tav. 1.2.1	Scala 1:200.000
- Inquadramento Territoriale sistema della mobilità esistente e programmata	Tav. 1.2.2	Scala 1:80.000
- Fasc. Previsioni derivanti da piani sovracomunali rassegna previsioni sovracomunali	Tav. 1.3.1	Scala //
- Previsioni sovracomunali Parco Regionale della Valle del Ticino Azionamento	Tav. 3 Tav. 1.3.2	Scala 1:25.000
- Previsioni sovracomunali Parco Regionale della Valle del Ticino Piano Paesaggistico	Tav. 3 Tav. 1.3.3	Scala 1:25.000
- Previsioni Sovracomunali Parco Regionale della Valle del Ticino Rete ecologica	Tav. 1.3.4	Scala 1:25.000
- Previsioni sovracomunali Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Sistema Paesaggistico Ambientale	Tav. 1.3.5	Scala 1:25.000
- Sintesi Previsioni Urbanistiche dei Comuni Confinanti	Tav. 1.4	Scala 1:15.000
- Paesaggio agrario uso e qualità dei suoli	Tav. 1.5	Scala 1:10.000
- Sistema della mobilità	Tav. 1.6	Scala 1:10.000
- Vincoli e servitù		

Presenza di interesse Paesaggistico, storico, monumentale, archeologico e vincoli amministrativi	Tav. 1.7.1	Scala 1:10.000
- Vincoli e servitù Reti tecnologiche: fognature, acqua, ù gas metano, elettricità, oleodotti territorio comunale – frazioni	Tav. 1.7.2	Scala1:10.000
- Vincoli e servitù Reti tecnologiche: illuminazione pubblica frazione Caselle	Tav. 1.7.3.a	Scala 1:2.000
- Vincoli e servitù Reti tecnologiche: illuminazione pubblica località Morimondo – capoluogo:	Tav. 1.7.3.b	Scala 1:2.000
- Vincoli e servitù Reti tecnologiche: illuminazione pubblica frazione Fallavecchia	Tav. 1.7.3.c	Scala 1:2.000
- Assetto geologico Individuazione del reticolo idrico e delle fasce di rispetto	Tav. 1.8.1.a	Scala 1:5.000
- Assetto geologico Individuazione del reticolo idrico e delle fasce di rispetto	Tav. 1.8.1.b	Scala 1:5.000
- Territorio urbanizzato	Tav. 1.9.1	Scala 1:10.000
- Territorio urbanizzato nuclei di antica formazione cartografia I.G.M.	Tav. 1.9.2	Scala 1:25.000
- Territorio urbanizzato nuclei di antica formazione individuazione soglie storiche località Caselle	Tav. 1.9.3	Scala 1:5.000
- Territorio urbanizzato nuclei di antica formazione individuazione soglie storiche località Morimondo - capoluogo	Tav. 1.9.4	Scala 1:5.000
- Territorio urbanizzato nuclei di antica formazione individuazione soglie storiche località Fallavecchia	Tav. 1.9.5	Scala 1:5.000
- Territorio urbanizzato nuclei di antica formazione individuazione soglie storiche cascine	Tav. 1.9.6	Fuori scala
- Territorio urbanizzato Destinazione d'uso		

del tessuto edificato località Caselle	Tav. 1.9.7	Scala 1:2.000
- Territorio urbanizzato Destinazione d'uso del tessuto edificato località Morimondo- capoluogo	Tav. 1.9.8	Scala 1:2.000
- Territorio urbanizzato Destinazione d'uso del tessuto edificato località Fallavecchia	Tav. 1.9.9	Scala 1:2.000
- Fasc. Territorio urbanizzato Destinazione d'uso del tessuto edificato cascine	Tav. 1.9.10	Scala 1:2.000
- Temi ed obiettivi del P.G.T.	Tav. 1.10	Fuori scala
- Stato di attuazione del P.R.G. vigente	Tav. 1.11.1	Scala 1:2.000
- Individuazione istanze Localizzazione planimetrica istanze e contributi pervenuti all'Amministrazione Comunale	Tav. 1.11.2	Scala 1:10.000 1:2.500
- Modifica perimetro I.C. località Caselle	Tav. 1.12.1	Scala 1:2.000
- Modifica perimetro I.C. località Morimondo - capoluogo	Tav. 1.12.2	Scala 1:2.000
- Modifica perimetro I.C. località Fallavecchia	Tav. 1.12.3	Scala 1:2.000
- Consumo del suolo Incremento superficie urbanizzata	Tav. 1.13.1	Scala 1:10.000
- Ambiti di trasformazione località Caselle	Tav. 1.14.1	Scala 1:2.000
- Ambiti di trasformazione località Morimondo – capoluogo	Tav. 1.14.2	Scala 1:2.000
- Ambiti di trasformazione località Fallavecchia	Tav. 1.14.3	Scala 1:2.000
- Carta di analisi per l'individuazione delle zone paesaggistiche	Tav. 1.15.1	Scala 1:10.000
- Carta del sistema paesaggistico	Tav. 1.15.2	Scala 1:10.000
-Cartografia di confronto degli ambiti agricoli adottati rispetto alle zone omogenee "E"	Tav. 1.15.3	

2 - Piano dei servizi:

- Fasc. Relazione	Tav. 2.1	Scala //
- Area ed edifici di proprietà comunale località Caselle	Tav. 2.2.1	Scala 1:2.000
- Area ed edifici di proprietà comunale località Morimondo - capoluogo	Tav. 2.2.2	Scala 1:2.000
- Area ed edifici di proprietà comunale località Fallavecchia	Tav. 2.2.3	Scala 1:2.000
- Servizi esistenti scala territoriale territorio comunale	Tav. 2.3.1	Scala 1:10.000
- Servizi esistenti località Caselle	Tav. 2.3.2	Scala 1:2.000
- Servizi esistenti località Morimondo - capoluogo	Tav. 2.3.3	Scala 1:2.000
- Servizi esistenti località Fallavecchia	Tav. 2.3.4	Scala 1:2.000
- Fasc. Servizi esistenti Catalogo	Tav. 2.3.5	Scala 1:1.000
- Servizi esistenti di progetto località Caselle	Tav. 2.4.1	Scala 1:2.000
- Servizi esistenti di progetto località Morimondo- capoluogo	Tav. 2.4.2	Scala 1:2.000
- Servizi esistenti di progetto località Fallavecchia	Tav. 2.4.3	Scala 1:2.000

3- Piano delle regole:

- Fasc. Relazione	Tav. 3.1	Scala //
- Disciplina degli interventi località Caselle	Tav. 3.2.1	Scala 1:2.000
- Disciplina degli interventi località Morimondo - capoluogo	Tav. 3.2.2	Scala 1:2.000
- Disciplina degli interventi		

località Fallavecchia	Tav. 3.2.3	Scala 1:2.000
- Fasc. Disciplina degli interventi cascine	Tav. 3.2.4	Scala 1:2.000

4 – Norme tecniche di attuazione

C) STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE (L.R. n. 12/2005 – D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566 e s.m.i.)

- Relazione Geologica

- Tav. 1a	Carta litologica e della dinamica geomorfologia di prima caratterizzazione geotecnica	Scala 1:5.000
- Tav. 1b	Carta litologica e della dinamica geomorfologia di prima caratterizzazione geotecnica	Scala 1:5.000
- Tav. 2a	Carta idrogeologica e della vulnerabilità con elementi di idrologia	Scala 1:5.000
- Tav. 2b	Carta idrogeologica e della vulnerabilità con elementi di idrologia	Scala 1:5.000
- Tav. 3	Sezioni idrogeologiche	Scala 1:5.000
- Tav. 4	Carta pedologica tratta da ERSAF – suoli e paesaggi della Provincia di Milano	Scala 1:5.000
- Tav. 5a	Carta della pericolosità sismica	Scala 1:5.000
- Tav. 5b	Carta della pericolosità sismica	Scala 1:5.000
- Tav. 6a	Carta dei vincoli	Scala 1:5.000
- Tav. 6b	Carta dei vincoli	Scala 1:5.000
- Tav. 7a	Carta di sintesi	Scala 1:5.000
- Tav. 7b	Carta di sintesi	Scala 1:5.000
- Tav. 8a	Carta della fattibilità geologica	Scala 1:5.000
- Tav. 8b	Carta della fattibilità geologica	Scala 1:5.000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 12.12.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Geom. Lanza Liborio

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 12.12.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
f.to Dott. Giovanni Sagaria

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 23.12.2011 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dottor Giovanni Sagaria

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si attesta l'esistenza della copertura finanziaria relativa alla presente deliberazione.
Morimondo 12.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giovanni Sagaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- ☐ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
- ☐ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 12.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dottor Giovanni Sagaria